



STATUTO

INDICE

Indice		Pag.2
Costituzione e Soci	Art.1 - Art.2	Pag.3
Patrimonio sociale	Art.3 - Art.5	Pag.3
Soci e loro categorie	Art.6 - Art.17	Pag.4
Sanzioni e provvedimenti	Art.18	Pag.6
Assemblea Generale dei Soci	Art.19 - Art.25	Pag.7
Consiglio Direttivo	Art.26 - Art.39	Pag.8
Revisori dei Conti e Collegio Provibiri	Art.38 - Art.39	Pag.10
Scioglimento dell'Associazione	Art.40 - Art.41	Pag.11
Disposizioni finali e transitorie	Art.42	Pag.11

COSTITUZIONE E SOCI

Art.1 Il Circolo Diportisti Pescasportivi Trasimeno è Associazione Ricreativa, Ecologica e Sportiva senza fine di lucro, (aderisce con tutti i suoi componenti alla federazione Italiana Diportisti e ne riconosce gli Statuti ed i Regolamenti.

Art.2 Il C.D.P.T. ha i seguenti scopi:

- a) di svolgere attività ricreativa e sportiva specie in favore dei giovani e degli anziani nonché di favorire la propaganda e la salvaguardia dell'ambiente;
- b) di promuovere manifestazioni e convegni Ecologici nazionali ed Internazionali, di collaborare con le Autorità (Regione – Provincia – Comune ecc.) per la raccolta di informazioni e dati sull'ambiente e sulla fauna;
- c) di tutelare gli interessi Ricreativi e Sportivi dei suoi aderenti

PATRIMONIO SOCIALE

Art.3 Il patrimonio sociale è costituito dagli immobili, dal materiale mobile e fisso, dai residui attivi di gestione e dai premi di spettanza del Circolo.

Art.4 Il Circolo con il suo patrimonio risponde alle obbligazioni sociali.

IL C.D.P.T. è responsabile per i pagamenti di forniture, di quelle esclusivamente deliberate dal Consiglio.

Ove invece un Socio Amministratore disponesse per forniture non deliberate dal Consiglio, egli dovrà rispondere personalmente del terzo con esonero di responsabilità per il Circolo e per il Consiglio.

Art.5 I Soci effettivi e frequentatori con l'ammissione al C.D.P.T., dovranno versare le quote sociali mensili come stabilite dall'assemblea. Essi dovranno altresì versare le altre somme che eventualmente il Consiglio Direttivo stabilirà per coloro, tra i soci, che vorranno usufruire delle speciali attrezzature del Circolo.

SOCI E LORO CATEGORIE

Art.6 I Soci si distinguono in Fondatori, Onorari, Effettivi e Sostenitori. **Sono Soci Fondatori** del C.D.P.T. tutti coloro che hanno partecipato inizialmente alla costituzione del Circolo e che hanno eseguito il versamento volontario.

Sono Soci Onorari coloro che per speciali benemerenzze vengono proclamati tali dall'assemblea del C.D.P.T. su proposta del Consiglio.

Sono Soci Effettivi coloro che hanno diritto all'uso delle imbarcazioni sociali, o che proprietari di un natante, devono usufruire delle attrezzature del C.D.P.T. Il Socio è impegnato a corrispondere per tutti i 12 mesi la quota sociale. Ovviamente tale obbligo compete anche ai Soci fondatori. I Soci Fondatori ed Effettivi prendono parte con tutti i diritti e doveri che loro competono alla vita dell'Associazione, hanno voto deliberante in sede di assemblea ordinaria e straordinaria e possono venire eletti alle cariche sociali.

Sono Soci Sostenitori coloro che ritengono di affiancarsi alla Associazione agevolando con contributi finanziari la gestione del Circolo. Essi godono i diritti dei Soci Effettivi, ma non hanno voti deliberativi e non possono rivestire cariche.

SEDE

Art.7 La sede del C.D.P.T. è a Passignano sul Trasimeno.

Art.8 I Soci Onorari sono esenti dai pagamenti delle quote sociali. Chiunque altro aspiri ad essere Socio del C.D.P.T. deve presentare domanda convalidata da almeno due Soci al Consiglio Direttivo, cui spetta l'accettazione o meno della domanda stessa. Il Consiglio non è tenuto a giustificare per nessun motivo l'eventuale mancata accettazione.

Art.9 Il candidato con la sottoscrizione della domanda di ammissione, assume l'obbligo di osservare le norme dello statuto e dei regolamenti e le deliberazioni degli Organi sociali.

Art.10 Il socio che intende dimettersi è obbligato a darne comunicazione con lettera raccomandata.

Qualora il socio all'atto delle dimissioni non esegua il pagamento delle quote sociali ancora dovute, è dichiarato moroso dal Consiglio Direttivo con le sanzioni previste dal presente statuto.

Art.11 Il socio che, per qualsiasi motivo cessa di far parte del C.D.P.T. perde ogni diritto inerente alla qualità di socio.

Art.12 Il socio radiato, per decisione del Consiglio Direttivo o per morosità o per qualsiasi altro motivo ritenuto dannoso ai fini della vita del Circolo dovrà accettare il provvedimento con espressa rinuncia a qualsiasi azione nei confronti dei componenti il Consiglio Direttivo. In tale ipotesi, nonché in quella di dimissioni volontarie, il socio dovrà corrispondere le quote sociali maturate sino a quel giorno.

Art.13 Il C.D.P.T. declina ogni e qualsiasi responsabilità per incidenti di ogni specie che possono accadere ai soci di tutte le categorie od a qualunque persona che venga a trovarsi nella sede sociale o nelle sue pertinenze o che faccia uso del materiale e delle attrezzature sociali. Le domande di iscrizione di tutti coloro che non abbiano compiuto il 21° anno di età dovranno portare la firma di chi ha su di essi la patria potestà, in modo che il C.D.P.T. sia esonerato da qualsiasi responsabilità morale e materiale anche nei confronti di detti soci.

Art.14 La qualifica di socio viene acquisita a tutti gli effetti soltanto con il possesso della tessera del C.D.P.T. che è obbligatoria. All'atto della consegna della tessera i soci dovranno mettersi al corrente con la quota di ammissione.

Art.15 I soci hanno diritto di:

- a) Frequentare i locali sociali;
- b) Usufruire delle attrezzature e degli impianti sociali secondo quanto stabilito dall'art.5;
- c) Partecipare alle manifestazioni organizzate dal C.D.P.T. e da altri Enti.
- d) Avere la tessera sociale;
- e) Intervenire, discutere, presentare proposte nelle assemblee generali;
- f) Godere di tutti quei benefici comunque concessi dal C.D.P.T. in conformità delle disposizioni che li regolano;
- g) Presentare candidati soci, secondo le norme sancite dal presente statuto;

- h) Presentare per iscritto al Consiglio Direttivo proposte e reclami che ritengono opportuni;
- i) Essere eletti Consiglieri e revisori dei Conti del C.D.P.T.;
- j) Iscrivere negli appositi registri del C.D.P.T. le proprie imbarcazioni da regata o da diporto.

Art.16 I soci hanno il dovere di:

- a) Osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
- b) Pagare nei prescritti termini le somme a qualsiasi titolo dovute al C.D.P.T.

Art.17 In caso di aumento di quote sociali o di contributi straordinari obbligatori deliberati dalle assemblee, i soci che non intendono aderirvi hanno la facoltà di dimettersi nei trenta giorni dalla relativa comunicazione.

SANZIONI E PROVVEDIMENTI

Art.18 In caso di trasgressione alle norme sportive sociali, il Consiglio Direttivo può infliggere al socio:

- a) Il richiamo verbale o scritto o la sospensione sino a tre mesi per atti di indisciplina sportiva;
- b) L'espulsione nei casi di indegnità e di condanna definitiva per reati dolosi;
- c) La decadenza per morosità nei confronti di coloro che, non provvederanno entro giorni dieci dal preavviso scritto fatto loro dal Segretario Economo a regolarizzare la loro posizione, salvo sempre diritto del C.D.P.T. di ripetere nei loro confronti le quote dovute o altre somme non pagate;
- d) L'espulsione nei casi in cui il socio nuocia o tenti di nuocere al decoro, agli interessi, alla vita del C.D.P.T., ne comprometta il suo buon nome, commetta atti di palese indisciplina o di ribellione alle disposizioni statutarie od al Consiglio Direttivo, tenga condotta incivile ed ineducata o danneggi materialmente o moralmente un consocio. Tale provvedimento verrà preso con deliberazione del Consiglio Direttivo. IL C.D.P.T. si riserva inoltre il diritto di pretendere dal socio espulso il risarcimento dei danni da esso eventualmente arrecati. Il socio espulso non potrà più far parte del C.D.P.T.
- e) **RICORSO**. Per tale eventualità si fa riferimento al Collegio dei Probiviri istituiti in tre soci effettivi fondatori per salvaguardare i diritti dei soci che dovessero ritenersi danneggiati o incolpati ingiustamente. Il collegio dei Probiviri potrà convocare l'assemblea dei soci con preventiva informazione al Consiglio Direttivo dove dovesse accertarne e ne ritenesse la necessità

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art.19 Le Assemblee Generali dei Soci sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria è di regola convocata dal Presidente del C.D.P.T. entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, per la relazione annuale morale e finanziaria, per la presentazione e l'approvazione del bilancio preventivo e consultivo, ed ogni due anni per le elezioni dei membri del Consiglio Direttivo.

Le Assemblee Straordinarie possono essere convocate in ogni tempo per procedere:

1. Alla eventuale sostituzione dei Componenti il Consiglio;
2. Alla eventuale sostituzione dei Revisori dei Conti;
3. Per deliberare sugli ordini del giorno eventualmente presentati.

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata:

- a) Per deliberazione del Consiglio Direttivo;
- b) Su iniziativa del Presidente o del Vice Presidente;
- c) Su richiesta dei Revisori dei Conti;
- d) Su domanda di almeno un terzo dei soci.

Nei casi previsti dalle lettere c) e d) la convocazione deve avere luogo nei sessanta giorni dalla richiesta.

Non potranno intervenire alle Assemblee quei soci che saranno arretrati nel pagamento delle quote del C.D.P.T., per un periodo superiore a tre mesi dovendosi essi ritenere sospesi da ogni attività e diritto.

Le Assemblee saranno valide in prima convocazione con la presenza fisica o per delega della metà più uno dei soci, rilevata sulla situazione associativa antecedente tre mesi dalla data di convocazione dell'assemblea stessa. Trascorsa un'ora dall'orario stabilito per la prima convocazione le assemblee saranno valide in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Le Assemblee saranno convocate con avviso scritto personale contenente l'Ordine del Giorno da inviarsi almeno quindici giorni prima della data stabilita.

Art.20 Tutti i soci hanno diritto di assistere all'Assemblea ma possono prender parte alle discussioni ed avere voto deliberativo solo i Soci Fondatori ed effettivi. Un socio non può rappresentare per delega più di due soci.

Art.21 Le Assemblee non possono deliberare che sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno, salvo di mozioni presentate nel corso dell'adunanza che abbiano stretta attinenza con gli argomenti posti all'Ordine del Giorno e che abbiano carattere di inderogabile urgenza.

Art.22 Le deliberazioni delle Assemblee sono valide in prima convocazione ed a maggioranza di voti, se sono presenti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, sempre a maggioranza di voti, qualunque sia il numero dei soci intervenuti. In caso di parità la votazione è ripetuta sino a raggiungere la maggioranza.

Art.23 L'Assemblea dopo la verifica dei poteri effettuata dai revisori e dall'Ufficio Segreteria dell'Associazione, nomina il Presidente, il Segretario e due Scrutatori.

Art.24 Di ogni riunione dell'assemblea viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.25 Le deliberazioni della'Assemblea vincolano tutti i soci salvo quanto è previsto dall'art.19.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.26 Il C.D.P.T. è amministrato da un Consiglio Direttivo nominato dalla maggioranza dei soci dell'Assemblea. Il Consiglio è composto da cinque a nove membri. Il Presidente e Vice Presidente e il Segretario è eletto dalla maggioranza del Consiglio Direttivo. La designazione dei Consiglieri viene effettuata, dopo lo spoglio delle schede di votazione sulla base del maggior numero dei voti raggiunti dai candidati.

Art.27 Tutti i componenti del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili. Il Consiglio resta in carica fino al giorno della riunione dell'Assemblea generale dei soci che procede alla elezione del nuovo Consiglio.

Art.28 Tutti i componenti debbono partecipare alle tornate del Consiglio stesso e in caso di impedimento debbono giustificarne in tempo la loro assenza. Dopo cinque assenze consecutivi ingiustificate decadono dalla carica, non sono rieleggibili per il tempo in cui il Consiglio di cui fanno parte resta in funzione.

Art.29 Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti qualunque sia il numero dei presenti; a parità di voti quello del Presidente o di chi ne fa le veci ha la preponderanza. Per le votazioni si applica il sistema previsto nel presente statuto per l'Assemblea ma esse devono farsi a schede segrete e si riferiscono a persona o se ne venga fatta esplicita richiesta da un componente del Consiglio Direttivo. Da ogni riunione del Consiglio viene redatto verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti.

Art.30 In caso di dimissioni della metà più uno dei componenti Il Consiglio Direttivo, deve essere convocata l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Consiglio.

Art.31 In caso di posto vacante o di dimissioni per decadenza o altri motivi, di uno o più consiglieri, si procede fin quando ciò è possibile, alla loro nomina nel Consiglio stesso in base alla graduatoria dei non eletti nell'ultima Assemblea elettiva.

Art.32 Oltre tutte le attribuzioni conferitegli col presente statuto, il Consiglio Direttivo cura la osservanza di tutte le deliberazioni prese, dalle norme contenute nello statuto e nei regolamenti. Di sua iniziativa o su richiesta dei soci, sottopone alla Assemblea le modifiche dello Statuto, accoglie o respinge le proposte fattegi dai soci ed eventualmente le sottopone all'assemblea. Nomina, notifica e scioglie eventuali Commissioni formate dai soci, nei limiti dei suoi poteri, ravvisa utile creare per qualsiasi oggetto. Promuove e organizza tutte le manifestazioni dell'Associazione, provvede alle spese ordinarie nei limiti del bilancio; procede a mezzo del Presidente, agli acquisti e alle vendite mobiliari ed immobiliari, assume e licenzia il personale dell'Associazione,determinandone le retribuzioni; prepara la relazione finanziaria ed i bilanci preventivi e consuntivi; emana i provvedimenti di carattere urgente e straordinari o e cura tutto quanto altro riguarda il patrimonio e l'attività sociale. Il Consiglio si riunisce quante volte è necessario, possibilmente non meno di una volta al mese.

Art.33 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione anche di fronte a terzi, esegue i deliberati dell'Assemblea dei soci e del Consiglio che gestisce tutti gli affari ordinari; infine convoca e presiede il Consiglio Direttivo e, nei casi previsti dal presente statuto, convoca le Assemblee.

Art.34 Il Vice Presidente è l'immediato collaboratore del Presidente. Durante l'assenza del Presidente, l'Associazione è presieduta a tutti gli effetti del Vice Presidente. Ove sia assente il Vice Presidente, l'Associazione è rappresentata dal Consiglio più anziano.

Art.35 Il Consigliere Segretario cura la perfetta tenuta dei libri Verbali del Consiglio.

Art.36 Il Segretario dell'Associazione custodisce sotto la sua personale responsabilità il denaro e ogni altro valore del circolo che gli venga affidato; sorveglia la riscossione delle tasse di ammissione nonché delle quote sociali; rende, una volta al mese, al Consiglio Direttivo la situazione di Cassa; paga nei limiti stabiliti dal Bilancio i mandati firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci, sbriga le pratiche relative ai soci morosi e mensilmente ne fornisce il relativo elenco al Consiglio.

Art.37 I Consiglieri designati per le singole attività provvedono al loro buon funzionamento e sviluppo, ai sensi dei relativi regolamenti, vigilano sulla manutenzione del materiale, propongono al Consiglio ogni spesa da farsi per il materiale stesso, hanno la disciplina del personale addetto.

REVISORE DEI CONTI E COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art.38 La gestione sociale è sottoposta al controllo di tre Revisori dei Conti, da scegliersi tra i Soci Effettivi e Fondatori nominati dall'Assemblea. Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Art.39 I Revisori dei Conti verificano ogni tre mesi i registri contabili tenuti dalla Segreteria, apponendovi la loro firma, esaminando i conti che hanno formato base di bilancio, attestano la loro esattezza e corrispondenza dei prezzi d'appoggio, accertano inoltre che le spese rientrino nei limiti sanciti dal bilancio preventivo e ne riferiscono quindi al Consiglio e, se del caso all'Assemblea Generale dei Soci, dopo averne chiesta la convocazione. Sono tenuti a presentare una relazione in sede di Assemblea Ordinaria Annuale. Dalle loro operazioni contabili redigeranno verbale in apposito libro. Essi Hanno il diritto di presenziare alle riunioni di Consiglio con voto consultivo.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art.40 Qualora si verifichi una crisi ritenuta grave ed insanabile per l'esistenza del C.D.P.T., il Consiglio Direttivo, per la sua deliberazione e su istanza dei Revisori dei Conti, convoca l'Assemblea straordinaria dei soci. L'eventuale deliberazione di scioglimento è valida in seconda convocazione con l'intervento di almeno due terzi dei soci delle prime tre categorie e con voto favorevole di almeno due terzi dei convenuti.

Art.41 Deliberato lo scioglimento il C.D.P.T. verrà messo in liquidazione secondo le disposizioni vigenti in materia, precisando però che in tale evenienza con il realizzo delle attività sociali, dovranno essere estinte le passività compresi gli eventuali finanziamenti dei soci e gli eventuali residui attivi verranno versati al Comune di Passignano sul Trasimeno (PG).

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.42 Il presente statuto sarà a cura del Presidente del Consiglio Direttivo in carica all'atto della sua approvazione, legalmente depositato, ad ogni effetto e conseguenza di legge, presso un Notaio e presso la Federazione Italiana Diportisti.